



DIREZIONE GENERALE
Via del Vespro n. 127/129
90127 - Palermo

Prot. n. 0000297

Palermo, 14/01/20

All'Avv. Salvatore Leone Giunta
Via G. Arimondi n. 2/Q
90143 - Palermo
(a mezzo pec: salvatoreleonegiunta@pecavvpa.it)

e.p.c. All'Area Affari Generali

“ All'Area Economica Finanziaria e Patrimoniale

LORO SEDI

Oggetto: Riscontro ad atti di diffida e messa in mora del 18.11.2019 relativi ai compensi professionali da corrisondersi all'Avv. Maria Diliberto per la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda nell'ambito del procedimento (fase cautelare) Croce Siciliana Assistance ed altri c/Az. Osped. Pol. Di Palermo, nonché nell'ambito del procedimento Gemeaz Cusin S.p.a, presso TAR Sicilia.

A riscontro degli atti di diffida indicati in oggetto, si precisa che l'Azienda è, a tutt'oggi, in attesa di ricevere - previa rideterminazione come già precedentemente e reiteratamente più volte richiesto delle fatture già emesse - le fatture, in formato elettronico in ragione delle sopravvenute norme contabili in materia di pagamenti da parte della P.A., relative ai compensi spettanti alla Sua Assistita.

A tal riguardo, nel ribadire quanto precisato da questa Azienda alla Sua Assistita con note raccomandate prot. n. 449 del 2.04.2012 e prot. n. 11539 del 25.07.2013, si precisa che le fatture di cui si chiede il pagamento per le prestazioni professionali a suo tempo rese, dovranno essere riformulate considerando le controversie di valore indeterminato e quantificando i compensi al minimo del tariffe professionali all'epoca vigenti, meno il 20% (per quel che riguarda il contenzioso Croce Siciliana Assistance - cfr. deliberazione n.781 del 8.8.2011) e meno il 10% (per quel che concerne il contenzioso Gemeaz Cusin - cfr. deliberazione n. 1082 del 13.12.2010).

Le fatture, come sopra riformulate, dovranno essere emesse ed inoltrate (cod. UF52JF) **a totale saldo delle prestazioni rese, e, conseguentemente, il relativo importo non potrà in alcun caso considerarsi a titolo di acconto delle stesse.**

Va da sé che non incombe su questa Azienda, né può ritenersi obbligo alcuno a carico della stessa, la riformulazione di atti, come le fatture in argomento, di esclusiva pertinenza del soggetto tenuto ad emetterle.

E tanto vale anche con riguardo al, del tutto infondato e oltremodo fuorviante, richiamo dell'art. 328 c.p., per l'assoluta insussistenza dei relativi presupposti.

Distinti saluti.

Per l'Unità di Staff - Ufficio Legale e Contenzioso

Avv. Augusto Amari

Il Direttore Generale F.F.
(Dott. Fabrizio Di Bella)